

Fallibilità delle società pubbliche

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Quella dell'**art. 14 d. lgs. n. 175/2016** rubricata "**Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica**" la quale non solo stabilisce che : " le società a partecipazione pubblica sono soggette a fallimento e sul concordato preventivo, nonchè ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi", ma , soprattutto testualmente menziona nell'ultimo comma la " dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare degli affidamenti diretti ", facendo così inequivoco ed esplicito riferimento alle **società in house**, che appunto, sono le società titolari di affidamenti diretti ex art. 16 co 10.

La disposizione in commento risulta *lex specialis* rispetto a quella di cui all'**art. 2221 c.c.** che esplicitamente stabilisce: " gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale , esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali" e a quanto di recente confermato dalla **Riforma fallimentare che al co. 3 dell'art. 294"**

Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese di cui all'**articolo 293:"** comma 1, lettera a) è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali ad esse applicabili.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici."

Pertanto la norma di cui all'art. 14 del d.lgs. 175/2016 quale norma speciale deroga la generale.

La fallibilità delle società in house

Risultano così, legislativamente confermate, le conclusioni alle quali era ormai da tempo pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale per un verso, **ha riconosciuto la sottoponibilità a fallimento delle società partecipate**, affinché queste assumano i rischi connessi all'insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole di concorrenza, che impongono parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesima modalità.

<https://www.diritto.it/fallibilita-delle-societa-pubbliche/>